

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
606/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI PER REDISPATCHING E COUNTERTRADING PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 686/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 686/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 238/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 322/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2021, 420/2021/R/eel;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: prima decisione CCR), recante una prima definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale è in particolare

identificata la regione *Italy North* (di seguito: *CCR Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;

- la decisione ACER 04-2021 del 7 maggio 2021 (di seguito: nuova decisione CCR), recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale è stata in particolare confermata la configurazione della *CCR Italy North*;
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si sono istituiti, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento CACM e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all’Autorità;
- il documento “*Italy North TSOs proposal for methodology for redispatching and countertrading cost sharing in accordance with Article 74 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” di maggio 2018 (di seguito: proposta di *cost sharing* per la *CCR Italy North*);
- il documento “*Italy North TSOs proposal for common redispatching and countertrading cost sharing methodology in accordance with Article 74 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 23 luglio 2021 (di seguito: nuova proposta di *cost sharing* per la *CCR Italy North*);
- il documento “*Inter - TSO agreement on the consideration of Swissgrid as a Technical Counterparty in the Italy North CCR*” predisposto dai TSO della *CCR Italy North* e dal TSO svizzero Swissgrid e inviato ad agosto 2021 alle autorità di regolazione della regione e all’autorità di regolazione svizzera (di seguito: *Inter-TSO agreement* per la *CCR Italy North*);
- la comunicazione del referente dei TSO della *CCR Italy North* al Segretariato della *CCR Italy North* e a ACER del 16 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione 16 febbraio 2019);
- la comunicazione della Commissione Europea a ACER e ENTSO-E del 16 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 16 luglio 2019);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 4 agosto 2021, prot. Autorità 30834 del 4 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 4 agosto 2021);
- la comunicazione di Terna del 6 agosto 2021, prot. Autorità 31272 del 6 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 6 agosto 2021);
- la comunicazione del Segretariato della *CCR Italy North* al referente dei TSO per la *CCR Italy North* del 16 novembre 2021 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);

- la comunicazione del 25 novembre 2021, prot. Autorità 44308 del 25 novembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* e dell’autorità di regolazione svizzera (di seguito: comunicazione 25 novembre 2021),
- la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della CCR *Italy North* del 30 novembre 2021 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 20 dicembre 2021, prot. Autorità 47511 del 20 dicembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* e dell’autorità di regolazione svizzera (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- l’Articolo 74 del Regolamento CACM prevede che, entro 16 mesi dall’approvazione della proposta per la definizione delle CCR, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta per la ripartizione dei costi emergenti dalle attività di *redispatching e countertrading* (di seguito: proposta di *cost sharing*): detta ripartizione deve assicurare una equa distribuzione dei costi e dei benefici fra i TSO coinvolti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché prevedere in capo ai TSO specifici obblighi di verifica e analisi dell’efficacia delle azioni di *redispatching e countertrading* considerate rilevanti ai fini della ripartizione dei costi;
- per la ripartizione dei costi per *redispatching e countertrading* è fondamentale distinguere fra:
 - *owner* (o *requester*): è il TSO che richiede l’attivazione di risorse in quanto riscontra delle congestioni sulla propria rete;
 - *polluter* (o *causer*): è il TSO sulla cui rete si sono verificate le cause che hanno portato alle congestioni evidenziate dall’*owner*;
- attribuire i costi all’*owner* (di seguito: *owner pays principle*) incentiva i TSO a potenziare le infrastrutture di rete al fine di essere adeguate ad ospitare i flussi indipendentemente dalla loro origine; attribuire i costi al *polluter* (di seguito: *polluter pays principle*), di contro, incentiva i TSO ad una gestione più efficiente della propria rete, responsabilizzandoli nei confronti di tutte quelle azioni che generano congestioni potenziali in sistemi adiacenti;
- il Regolamento 2021/280 ha emendato, fra gli altri, il Regolamento CACM e il Regolamento SO GL per allineare le responsabilità di approvazione dei termini e condizioni e metodologie alle nuove previsioni introdotte in materia dal Regolamento 2019/942; nel prosieguo, salvo ove diversamente specificato, il riferimento al Regolamento CACM e al Regolamento SO GL deve intendersi alla versione risultante dagli emendamenti apportati dal Regolamento 2021/280;
- l’articolo 9(7) lettera h) del Regolamento CACM prevede che la proposta di *cost sharing* sia sottoposta all’approvazione di tutte le autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;

- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 9(5) del Regolamento CACM prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando i rispettivi NEMO e TSO;
- l'articolo 9(4) del Regolamento CACM prevede che in caso di mancato invio nei termini di una proposta di termini e condizioni e metodologie da parte dei TSO e dei NEMO, questi debbano informare le competenti autorità di regolazione e ACER dell'accaduto; le competenti autorità di regolazione (o ACER nel caso di proposte con valenza europea) devono adottare tutte le azioni necessarie per assicurare comunque l'adozione di detti termini e condizioni e metodologie;
- l'articolo 9(4) del Regolamento CACM nella versione precedente all'adozione del Regolamento 2021/280 delegava l'adozione di tutte le azioni necessarie all'adozione dei termini e condizioni e metodologie per i quali non fosse stata presentata una proposta nei termini alla Commissione Europea che veniva informata dell'accaduto da ACER;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la metodologia per l’ottimizzazione delle azioni di *redispatching* e *countertrading* (di seguito: metodologia CTRD) per la CCR *Italy North*, predisposta dai TSO ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento CACM, è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione a livello INERRF il 17 maggio 2019; l’Autorità ha ratificato la decisione con la deliberazione 238/2019/R/eel;
- l’ottimizzazione delle azioni di *redispatching* e *countertrading* di cui al punto precedente è stata successivamente integrata nell’ottimizzazione complessiva delle azioni correttive riguardante sia le azioni a titolo non oneroso (quali, ad esempio, modifiche topologiche o regolazione dei PST) sia le azioni a titolo oneroso (ascrivibili a *countertrading* e *redispatching*), proposta dai TSO nell’ambito della metodologia per il coordinamento delle attività finalizzate al mantenimento della sicurezza della rete (di seguito: metodologia ROSC) di cui all’Articolo 76 del Regolamento SO GL; la prima versione di detta metodologia per la CCR *Italy North* è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione a livello INERRF il 24 luglio 2020 (l’Autorità ha ratificato la decisione con la deliberazione 322/2020/R/eel);
- Terna ha inviato all’Autorità la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* con la comunicazione 14 maggio 2018; detta proposta era stata predisposta sulla base della proposta per la metodologia CTRD inviata in pari data;
- la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* prevedeva la ripartizione dei costi sulla base di un approccio semplificato che non teneva conto della divisione fra *owner* e *polluter*, ma si basava sull’utilizzo di coefficienti di ripartizione proporzionali alla ripartizione delle rendite di congestione sulle frontiere interessate occorsa nel secondo anno precedente a quello di riferimento;
- la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* prevedeva altresì un report trimestrale relativo alle risorse attivate e ai relativi costi, nonché una analisi annuale dell’efficacia delle risorse attivate con suggerimenti e raccomandazione per eventuali miglioramenti del processo di ottimizzazione delle risorse stesse;
- con la deliberazione 686/2018/R/eel l’Autorità, conformemente a quanto concordato all’unanimità dalle competenti autorità di regolazione a livello INERRF il 23 novembre 2018, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* in ottica *polluter pays principle* al fine di tenere conto del contributo dei diversi flussi non coordinati che possono creare congestioni, prevedendo altresì che:
 - la reportistica trimestrale includesse la ripartizione dei flussi su ciascun elemento di rete nei vari contributi;
 - l’analisi annuale includesse una valutazione sulle cause alla base di eventuali differenze fra i costi attesi a preventivo per l’attivazione delle risorse e i costi effettivamente sostenuti;
- con la comunicazione 16 febbraio 2019 il referente dei TSO della CCR ha informato le competenti autorità di regolazione e ACER dell’impossibilità di addivenire un accordo sulla nuova versione della proposta di *cost sharing* coerente con le richieste concordate dalle autorità di regolazione a livello INERRF il 23 novembre 2018; di

conseguenza era invocata l'applicazione dell'Articolo 9(4) del Regolamento CACM che, nella formulazione allora vigente, prevedeva l'intervento della Commissione Europea;

- dopo un confronto fra autorità di regolazione, TSO e Commission Europea, ai TSO della CCR è stato dato mandato di predisporre una proposta di *cost sharing* a carattere provvisorio basata su un approccio semplificato, da applicarsi nelle more della predisposizione di una soluzione di lungo termine coerente con il *polluter pays principle*; i TSO avrebbero dovuto lavorare in cooperazione con le competenti autorità di regolazione;
- Terna ha inviato all'Autorità la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North*, coerente con il mandato assegnato ai TSO di cui al punto precedente, con la comunicazione 4 agosto 2021;
- la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North*:
 - conferma l'utilizzo di coefficienti di ripartizione proporzionali alla ripartizione delle rendite di congestione sulle frontiere interessate, prevedendone tuttavia il calcolo con riferimento all'anno precedente a quello di riferimento e non al secondo anno precedente come invece previsto nella proposta originaria;
 - limita la ripartizione dei costi a quelli associati agli elementi di rete rilevanti per il calcolo della capacità;
 - prevede la creazione di un database centralizzato nel quale riporre tutte le informazioni inerenti all'attivazione delle risorse di *redispatching* e *countertrading*, inclusi i costi attesi a preventivo per l'attivazione di dette risorse e i costi effettivamente sostenuti;
 - conferma l'invio di una reportistica trimestrale alle competenti autorità di regolazione recante informazioni sull'attivazione delle risorse di *redispatching* e *countertrading* e sui costi di competenza di ciascun TSO nel trimestre considerato e dalla data di prima applicazione del *cost sharing*; non è prevista in questa fase alcuna ripartizione del flusso su ciascun elemento di rete in quanto non rilevante per l'approccio semplificato basato sulle rendite di congestione;
 - conferma l'effettuazione di una analisi annuale sull'efficacia delle azioni correttive, completandola, come richiesto dalle autorità di regolazione a livello INERRF, con l'indicazione delle differenze fra i costi attesi a preventivo per l'attivazione delle risorse e i costi effettivamente sostenuti e la proposta di eventuali misure per migliorare la stima a preventivo;
 - trova applicazione dall'1 gennaio 2022 con riferimento alle azioni correttive attivate secondo le procedure di coordinamento attualmente in essere fra i TSO (cosiddetta Procedura Pentilaterale);
 - cesserà di produrre ogni effetto con l'implementazione del processo di ottimizzazione di cui alla metodologia ROSC; a tal proposito i TSO della CCR *Italy North* dovranno inviare alle competenti autorità di regolazione una proposta di *cost sharing* di lungo termine entro 18 mesi prima della data prevista per il *go-live* della metodologia ROSC;
- la data di ricevimento della nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 18 ottobre 2021; di

conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 18 dicembre 2021; rilevano infatti le previsioni di cui all'Articolo 9(12) del Regolamento CACM, in quanto la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* è da intendersi come la risposta ad una richiesta di modifica richiesta dalle competenti autorità di regolazione (nella fattispecie quanto concordato a livello INERFF il 23 novembre 2018) e non come l'invio di una proposta *ex novo*;

- a livello INERFF si è concordato di approvare la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* apportando alcune modifiche come consentito dall'articolo 9(5) del Regolamento CACM; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North* in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia;
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR *Italy North* erano finalizzate a:
 - razionalizzare e migliorare la leggibilità della metodologia, inserendo alcune definizioni;
 - introdurre scadenze vincolanti per l'invio della reportistica trimestrale (entro il decimo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di competenza) e degli esiti dell'analisi annuale sull'efficacia delle azioni correttive (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza);
 - modificare il piano di implementazione del *cost sharing* eliminando ogni riferimento all'approvazione della metodologia ROSC in quanto la corrente proposta di *cost sharing* si applica alle azioni correttive attivate con la cosiddetta Procedura Pentilaterale;
 - chiarire che la proposta di *cost sharing* di lungo termine debba essere predisposta tenendo conto altresì delle previsioni sui *loop flows* di cui all'Articolo 16(3) del Regolamento 2019/943;
 - includere nelle premesse una descrizione sintetica del processo che ha visto il coinvolgimento della Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 9(4) del Regolamento CACM nella sua formulazione previgente l'adozione del Regolamento 2021/280;
- i TSO della CCR *Italy North* hanno replicato con la comunicazione esito *hearing phase* evidenziando l'opportunità di posticipare l'invio della reportistica trimestrale al sessantesimo giorno di calendario del trimestre successivo a quello di competenza al fine di completare le attività di *settlement* delle risorse di *redispatching* e *countertrading* rilevanti per la ripartizione dei costi;
- il suggerimento di cui al punto precedente è stato recepito da INERFF;
- il 16 dicembre 2021 tramite votazione elettronica, INERFF all'unanimità ha approvato la nuova versione del *cost sharing* per la CCR *Italy North*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione INERFF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERFF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;

- la decisione assunta nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 16(8) del Regolamento 2019/943, a partire dall'1 gennaio 2020 ciascun TSO è tenuto a rendere disponibile per gli scambi di energia fra zone di mercato un livello minimo di capacità (di seguito: *70% rule*);
- con la comunicazione 16 luglio 2019, la Commissione Europea ha chiarito che i flussi con i paesi terzi rispetto all'unione possono essere considerati come rilevanti ai fini del rispetto della *70% rule*, previa presenza di uno specifico accordo fra i TSO dei paesi dell'Unione e i TSO dei paesi terzi che disciplini le modalità di calcolo della capacità e di ripartizione dei costi associati all'attivazione delle azioni correttive; tale accordo deve essere incluso nella CCM e approvato dalle competenti autorità di regolazione nazionale degli stati membri interessati;
- da ottobre 2021 il calcolo coordinato della capacità di trasporto per la CCR *Italy North* sull'orizzonte temporale giornaliero prevede l'applicazione di eventuali incrementi del livello di capacità fra le zone di mercato per rispettare la *70% rule*;
- l'incremento del livello di capacità fra le zone di mercato per rispettare la *70% rule* comporta in generale un maggiore utilizzo della rete elettrica con il rischio di violazione di uno o più vincoli di sicurezza operativa; in tale contesto i TSO assicurano l'esercizio in sicurezza del sistema:
 - nel breve termine attivando un volume maggiore di azioni correttive di *redispatching* e *countertrading*;
 - nel medio e lungo termine, valutando, in aggiunta alle azioni di *redispatching* e *countertrading*, sviluppi di natura infrastrutturale o revisioni della struttura zonale;
- per i processi coordinati fra i TSO relativi alla CCR *Italy North*, il TSO svizzero Swissgrid agisce da controparte tecnica, con i medesimi compiti previsti per gli altri TSO della regione; tale situazione, in essere su base volontaria già prima dell'adozione del Regolamento CACM e del Regolamento SOGL e attuata sino ad ora tramite accordi specifici per ciascun processo, è ufficializzata nell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North* predisposto dai TSO della CCR e dal TSO svizzero Swissgrid come accordo quadro coerente con quanto previsto dalla Commissione Europea con la comunicazione 16 luglio 2019;
- i contenuti dell'*Inter-TSO agreement* per la CCR *Italy North* sono stati inviati ufficialmente all'Autorità da Terna con la comunicazione 6 agosto 2021;
- con la comunicazione 25 novembre 2021, le autorità di regolazione della CCR *Italy North* e l'autorità di regolazione svizzera hanno informato i TSO della regione e il TSO svizzero Swissgrid che non vi sono clausole ostative alla sottoscrizione dell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North*;

- la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* riflette i contenuti dell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North* applicandosi in modo paritetico sia ai TSO della CCR sia al TSO svizzero Swissgrid;
- INERFF ha ritenuto opportuno chiarire nella nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* che la reportistica trimestrale e l'analisi annuale sull'efficacia delle azioni correttive debbano essere inviate non solo alle autorità di regolazione della regione, ma anche all'autorità di regolazione competente per le eventuali controparti tecniche (nella fattispecie l'autorità di regolazione svizzera Elcom in quanto competente per il TSO svizzero Swissgrid).

RITENUTO CHE:

- l'attivazione di risorse di *redispatching* e *countertrading* sia di fondamentale importanza per garantire un livello di capacità fra le zone di mercato coerente con la *70% rule*; detto livello di capacità può infatti portare a congestioni sugli elementi di rete;
- ai fini della ripartizione dei costi delle risorse di *redispatching* e *countertrading* debbano essere quantomeno monitorati tutti gli elementi di rete considerati rilevanti ai fini del calcolo della capacità; la ripartizione dei costi serve, infatti, a garantire il livello di capacità offerto ai mercati e, quindi, deve guardare al medesimo perimetro;
- la quota dei costi per l'attivazione delle risorse *redispatching* e *countertrading* di competenza di ciascun TSO debba essere idealmente commisurata alle responsabilità dello stesso in merito ai flussi che hanno causato la congestione potenziale, secondo un approccio *polluter pays principle*;
- l'applicazione del *polluter pays principle* abbia tuttavia piena efficacia nel momento in cui le azioni correttive sono attivate in esito ad un processo di ottimizzazione complessivo quale quello previsto dall'Articolo 76 del Regolamento SOGL e incluso nelle metodologie ROSC predisposte per ciascuna CCR;
- in presenza di azioni correttive coordinate dai TSO sulla base di procedure semplificate rispetto all'ottimizzazione complessiva di cui al punto precedente, possano avere efficacia anche approcci semplificati di ripartizione dei costi proporzionali ai benefici che ciascun TSO possa trarre dall'effettivo livello di capacità offerto al mercato;
- la rendita di congestione attribuita a ciascun TSO rappresenti una misura adeguata del beneficio tratto dal medesimo; essa possa, quindi, essere utilizzata come base per la ripartizione dei costi indotti da azioni correttive coordinate sulla base di procedure semplificate;
- il monitoraggio dei costi sostenuti per l'attivazione delle risorse di *redispatching* e *countertrading* debba essere allineato con le tempistiche del *settlement* in modo tale da riflettere il consuntivo di tutti i costi sostenuti dai TSO;
- la presenza di scadenze vincolanti per l'invio della reportistica da parte dei TSO sia imprescindibile al fine di evitare ritardi e dilazioni nell'invio delle informazioni prescritte;

- per la CCR *Italy North* la ripartizione dei costi debba coinvolgere anche il TSO svizzero Swissgrid, in quanto il calcolo della capacità prevede una valutazione congiunta su tutte le frontiere settentrionali dell'Italia;
- la nuova proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* come modificata in esito al processo svoltosi a livello INERRF sia coerente con quanto riportato nei punti precedenti in quanto:
 - si applica esclusivamente ai costi per *redispatching* e *countertrading* emergenti dall'applicazione della Procedura Pentilaterale che rappresenta un approccio semplificato nelle more dell'implementazione dell'ottimizzazione complessiva di cui alla metodologia ROSC;
 - cesserà ogni effetto con l'implementazione della metodologia ROSC, venendo sostituita da una soluzione di *cost sharing* di lungo termine;
 - prevede l'utilizzo della rendita di congestione come base per la ripartizione dei costi;
 - include il TSO svizzero Swissgrid come controparte tecnica con le stesse responsabilità in tema di ripartizione dei costi degli altri TSO della CCR, in coerenza con i contenuti dell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North*;
 - allinea le tempistiche della reportistica con quelle del *settlement*;
 - prevede scadenze vincolanti sia per la reportistica trimestrale sia per l'analisi annuale sull'efficacia delle azioni correttive;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della nuova versione del *cost sharing* per la CCR *Italy North* come risultante dalle modifiche approvate a livello INERRF, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 16 dicembre 2021 di cui alla comunicazione INERRF;
- sia altresì opportuno raccomandare a Terna di adoperarsi affinché sia rispettata la scadenza per la predisposizione di una soluzione di *cost sharing* di lungo termine (18 mesi prima del previsto *go-live* della metodologia ROSC)

DELIBERA

1. di approvare la versione del *cost sharing* per la CCR *Italy North* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (Allegato A)
2. di richiedere a Terna S.p.A, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la versione del *cost sharing* per la CCR *Italy North* come approvata in esito al punto 1;
3. di raccomandare a Terna S.p.A di adoperarsi affinché sia rispettata la scadenza per la predisposizione di una soluzione di *cost sharing* di lungo termine prevista nella versione del *cost sharing* per la CCR *Italy North* come approvata in esito al punto 1;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A, al Ministero della Transizione Ecologica e a ACER;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini